



PROT. N. 5581

POZZA DI FASSA, 10 giugno 2014

OGGETTO: **Ordinanza n° 37/2014 contingibile ed urgente di sgombero della zona interessata alle operazioni di demolizioni massi in località "Vidor".**

IL SINDACO

- * RICHIAMATA la propria ordinanza n. 32/2014 del 29.05.2014;
CONSTATATO che, in riferimento al verbale di somma urgenza redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm. e approvato con delibera della Giunta Comunale n. 79 del 07.05.2014, ed in seguito alle operazioni di demolizione eseguite in data 9 maggio 2014, si rende necessario procedere alla demolizione tramite cariche esplosive di altri due massi in posizione precaria;
CONSIDERATO che con la stessa delibera sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza della zona alla ditta Pek Disgaggi S.r.l. con sede legale a Predazzo in via Monte Mulat n. 24 nonché l'incarico della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di somma urgenza a seguito dello smottamento in località "Vidor" all'ing. Stefano Filippi, con Studio Tecnico in Rovereto;
CONSTATATO che in data 09.06.2014 si è svolta presso il municipio una riunione preliminare con la presenza degli addetti ai lavori, degli Organi di Polizia presenti sul territorio e dei Vigili del Fuoco, nella quale è stato deciso di procedere alle operazioni di demolizione dei massi pericolante tramite cariche esplosive nella giornata di mercoledì 11 giugno 2014;
ACCERTATA la necessità di adottare Ordinanza contingibile ed urgente tesa a realizzare, a tutela della pubblica incolumità, lo sgombero dell'area interessata dalla demolizione dei massi pericolanti rapportato alla potenza delle cariche esplosive così per un settore di circa 750 metri di raggio;
VISTI gli art. 31 e 32 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

DICHIARA

inagibile la zona interessata dalla demolizione dei massi pericolanti e per un raggio di 750 metri come da planimetria allegata, il giorno 11 giugno 2014.

ORDINA

1. Nel giorno di mercoledì 11 giugno 2014 dalle ore 13:00 fino alle ore 14:30 e comunque fino al termine delle operazioni, è interdetto l'accesso, il transito e la permanenza nella zona inagibile di persone, animali e veicoli di ogni sorta.
2. L'Amministrazione comunale rimane esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali e cose arrecati in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni che saranno impartite all'uopo dagli Organi di Polizia e dai Vigili del Fuoco che vengono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

- A norma dell'art. 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Commissario del Governo per la Provincia di Trento entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.
- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- Ai sensi dell'art. 8 della legge 07/08/1990 n. 241, responsabile del procedimento è il Segretario Comunale.

DISPONE

- la pubblicazione e la notifica della presente:

all'Albo Telematico	Ai residenti della zona interdetta
---------------------	------------------------------------


- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al Comandante dei Vigili del Fuoco volontari	Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	All'Ufficio Tecnico Comunale
Al Servizio Polizia Locale	Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Dell'ag. com. dott. Tullio





Castel de s.

RAGGIO 750 m

PROTEZIONE FPOV M. 1000

Valaccia

Castel de s. Vidor

Castel de s. Sotto

DL

1

H

3

5

4

1850

1513.5

1458.2

1750

111

DE

MEZ

G

A

B

P